



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco del Comune di  
Mandello Vitta (NO)

All'Organo di revisione  
economico-finanziaria del Comune di  
Mandello Vitta (NO)

Oggetto: Relazione sul rendiconto 2022 (art. 1, commi 166 e segg., Legge 23 dicembre 2005, n. 266) – Mandello Vitta (NO).

In esito all'esame della relazione sul rendiconto 2022, della relazione dell'Organo di revisione, dei dati contabili inseriti sulla Banca dati delle amministrazioni pubbliche e dei documenti trasmessi da codesto Ente tramite l'applicativo ConTe, sono emerse delle criticità evidenziate meglio nella nota istruttoria inviata all'Ente, nota prot. n. 2169 del 25/03/2024.

Si prende atto del riscontro fornito con nota di risposta prot. ConTe n. 3885 del 24/04/2024, formulando le seguenti osservazioni:

- in relazione alla situazione dei residui attivi, si invita ad adottare in tempi brevi le iniziative necessarie a superare le criticità evidenziate e a evitare che il ritardo nella riscossione coattiva del credito determini la maturazione dei termini di prescrizione;
- si invita altresì a adottare le iniziative più opportune volte ridurre i termini di pagamento ed a dare corretta applicazione alla normativa in merito all'accantonamento del Fondo Garanzia Debiti commerciali, l'art. 1, comma 862 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). Si rammenta che tali disposizioni prevedono che:

*“Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione [...]”*

Ai fini della verifica dell'obbligo di accantonamento del Fondo di garanzia debiti commerciali bisogna quindi verificare se:



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: [sezione.controllo.piemonte@corteconti.it](mailto:sezione.controllo.piemonte@corteconti.it) | pec: [piemonte.controllo@corteconticert.it](mailto:piemonte.controllo@corteconticert.it)

1) il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, **rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente;**

2) **se l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente,** non sia rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Ai sensi del comma 863, il FGDC accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto sarà liberato **nell'esercizio successivo** a quello in cui risultano rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

Questa Sezione attuerà il monitoraggio della situazione finanziaria dell'Ente, riservando ogni ulteriore valutazione nell'ambito dei controlli previsti sul bilancio e sul rendiconto degli esercizi successivi.

Il Magistrato istruttore  
Dott.ssa Maria Di Vita



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: [sezione.controllo.piemonte@corteconti.it](mailto:sezione.controllo.piemonte@corteconti.it) | pec: [piemonte.controllo@corteconticert.it](mailto:piemonte.controllo@corteconticert.it)